



Prot.20

Firenze lì, 28 Gennaio 2020

Dr. Gianfranco DE GESU
Provveditore Regionale della
Toscana e dell'Umbria
F I R E N Z E

e,p.c

Dr.ssa Santina SAVOCA
Direttore Casa Circondariale
L U C C A

Dr. Fabio PRESTOPINO
Presidente C.R.D.
F I R E N Z E

Direzione Generale del Personale
e delle Risorse Ufficio IV Relazioni
Sindacali
R O M A

Gennarino DE FAZIO Segretario
U.I.L. P.A Polizia Penitenziaria
ROMA

Lucio Reno
Segretario Generale Provinciale
L U C C A

OGGETTO:Avvio azioni disciplinari personale di Polizia Penitenziaria
C.C. Lucca.

Gentile Provveditore questa Organizzazione Sindacale preso atto del contenuto della corrispondenza intercorsa, con particolare riferimento alla nota protocollo 379.I del 7.1.2020, avente ad oggetto "*avvio azioni disciplinari personale di Polizia Penitenziaria C.C. di Lucca*", riteniamo che il relativo

contenuto non possa essere condivisibile in quanto si da per scontato ciò che scontato non è, oltretutto citazioni estrapolate dalla rete internet e non frutto di una analisi iurisconsultus.

Infatti, se è vero che le intercettazioni disposte in sede penale possono essere utilizzate anche in sede disciplinare, non si può sostenere che tale utilizzabilità possa essere liberamente disposta anche nei confronti di lavoratori diversi da quello interessato dal procedimento penale, e per giunta in relazione a fatti che non hanno nulla a che vedere con quelli posti a base dell'accertamento della responsabilità penale.

Da questo punto di vista, infatti i precedenti rappresentati dall'Amministrazione sembrano totalmente inconferenti.

In primo luogo, la richiamata decisione dell'Autorità Garante per la privacy del 27.6.2001 riguardava l'utilizzabilità di intercettazioni disposte nei confronti di un vice questore aggiunto di P.S. anche per il (successivo) procedimento disciplinare nei suoi stessi confronti.

In secondo luogo, l'ulteriore giurisprudenza (peraltro non dettagliatamente richiamata ma evocata genericamente) è inapplicabile ai procedimenti disciplinari in questione.

A tal fine, si evidenzia che la giurisprudenza maturata in punto di utilizzabilità in sede disciplinare delle intercettazioni utilizzate nel procedimento penale ha chiarito che il procedimento disciplinare non soffra i limiti imposti dall'art. 270 c.p.p.

Purtuttavia, la stessa giurisprudenza si è costantemente riferita al caso dell'utilizzo delle suddette intercettazioni, originariamente disposte per il procedimento penale, anche nel (successivo) procedimento disciplinare avviato nei confronti del medesimo soggetto, che assume la duplice veste di imputato e incolpato.

Non vi è alcun dubbio, peraltro, che non vi sia alcuna ragione giuridicamente accettabile per consentire l'utilizzo delle intercettazioni, disposte per l'accertamento della responsabilità penale di un soggetto, anche per perseguire disciplinarmente un altro soggetto.

Di conseguenza ritenendo che le azioni intraprese dall'Amministrazione sembrano pertanto viziate da illegittimità, sollevate anche dinnanzi al C.R.D. odierno, la invitiamo a rivedere la materia nel principio di economicità della p.a., onde evitare di adire nelle opportune sedi di giudizio, nel legittimo interesse di questa organizzazione sindacale e dei suoi associati, con un aggravio di spese che considereremo a vostro esclusivo carico.

In attesa di riscontro, s'inviano distinti Saluti.

Il Segretario Generale Regionale

Eleuterio Grieco

